

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2003 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2003⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Per attuare le concessioni previste dalla decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽⁵⁾, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione o aumentare alcuni dei contingenti esistenti.
- (2) La decisione 2003/285/CE del Consiglio⁽⁶⁾, che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio⁽⁷⁾. È quindi necessario sostituire i rinvii fatti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (3) La decisione 2003/465/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli⁽⁸⁾, prevede tra l'altro alcune modifiche dei contingenti di importazione di formaggi nella Comunità. L'accordo prevede altresì di sostituire il metodo di gestione di tali contingenti, che si basa attualmente sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel capo III del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I, dello stesso regolamento.
- (4) Occorre aggiornare i dati relativi all'organismo preposto al rilascio in Canada, indicati nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per permettere la corretta attuazione del presente regolamento e garantire che tutti gli operatori interessati dispongano di dieci giorni per poter presentare domanda per il secondo semestre del 2003, occorre prevedere una deroga a tale articolo.
- (7) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Occorre derogare alle disposizioni di tale articolo e dell'articolo 11 per gli operatori che desiderino accedere, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003, ai contingenti previsti nell'accordo con la Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.⁽⁶⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.⁽⁷⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.⁽⁸⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2475/2000 (*), (CE) n. 1151/2002 (**), (CE) n. 1361/2002 (***), (CE) n. 1362/2002 (****) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE (*****), 2003/263/CE (*****), 2003/285/CE (*****), 2003/286/CE (*****), 2003/298/CE (*****), e 2003/299/CE (*****);

(*) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

(**) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(***) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

(****) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

(*****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(*****) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(*****) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

(*****) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(*****) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(*****) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.»

b) è aggiunta la seguente lettera:

«h) contingenti previsti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio (*).

(*) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.»

2) All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo a norma dell'articolo 6.»

3) All'articolo 19, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:

a) la frase in limine è sostituita dalla seguente:

«L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione, rispettivamente, dei seguenti strumenti giuridici:»

b) è aggiunta la seguente lettera:

«h) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia.»

4) L'articolo 24 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è soppressa la lettera b);

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»

5) L'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte I. B il testo del punto 6 è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;

b) il testo figurante nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto quale parte I. H.

6) Nell'allegato III, la parte B è soppressa.

7) Nell'allegato XI, le lettere G) e H) sono soppresse.

8) L'allegato XII è modificato come segue:

a) l'indirizzo dell'organismo del Canada è sostituito dal seguente:

«Building 55, NCC Driveway
Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0Z2
Tel. 1 (613) 792-2000
Fax. 1 (613) 792-2009»

b) i dati relativi alla Norvegia sono soppressi.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti aperti il 1° luglio 2003, figuranti nell'allegato I, parte B, punto 6, e nell'allegato I, parte H, le domande di titolo d'importazione sono presentate nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il riconoscimento ivi previsto non è richiesto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 per i contingenti aperti il 1° luglio 2003, di cui all'allegato I, parte H dello stesso regolamento.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 2, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande del titolo per i contingenti previsti nel medesimo paragrafo 2 sono presentate nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Quantitativi aperti dall'1.7.2003	Quantitativi aperti dall'1.1.2004	Aumento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39		Esenzione	250	500	500	250	0
09.4660	0406		Esenzione	6 100	6 400	3 200	3 200	300»

ALLEGATO II

«I.H

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I ALL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio doganale	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno quantitativi in tonnellate a partire dall'1.7.2003	
				annuo	semestrale
09.4781	ex 0406 90 23	Edam norvegese	} Esenzione	3 467	1 733,5
	0406 90 39	Jarlsberg			
	ex 0406 90 78	Gouda norvegese			
	0406 90 86	altri formaggi			
	0406 90 87 0406 90 88				
09.4782	0406 10	Formaggi freschi	Esenzione	533	266,5

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»